

# **Disposizioni per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico**

## **INTRODUZIONE**

Alla luce del Piano d'Azione Nazionale che definisce l'attuazione della direttiva 2009/128/CE sono state emanate, con Decreto 10 marzo 2015, le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Il documento va annoverato fra i provvedimenti successivi al recepimento della direttiva 2009/128/CE, previsti sia dal decreto legislativo n. 150/2012 sia dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) a completamento del quadro di impegni e di azioni che le autorità competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le Linee Guida di indirizzo sono state elaborate e proposte al Ministero delle politiche agricole dal Consiglio tecnico-scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 150/2012, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri (MIPAAF, MATTM, Salute e Sviluppo Economico) e delle Regioni, nominati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Nello specifico, all'interno del Consiglio è stato costituito un apposito tavolo di lavoro, di cui hanno fatto parte anche esponenti di altre Amministrazioni pubbliche e del mondo scientifico ed accademico, invitati a dare il proprio contributo sulla base delle specifiche competenze.

Le Linee Guida di indirizzo costituiscono un supporto per le Regioni e Province autonome al fine di poter individuare le misure più idonee per la tutela delle acque, in coerenza con le disposizioni previste dalla direttiva 2000/60/CE recepita in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, degli Habitat e specie di interesse comunitario da inserire nei piani di gestione nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette. Come previsto dallo stesso PAN, le linee guida individuano una serie di misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari e possono riguardare sia misure di mitigazione del rischio derivante dal fenomeno della deriva, del ruscellamento e della lisciviazione dei prodotti fitosanitari, sia misure di limitazione/sostituzione/eliminazione dei prodotti fitosanitari in presenza di specifiche criticità.

Sono inoltre indicate una serie di misure complementari inerenti la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, la formazione e la consulenza, rivolte agli utilizzatori professionali per la corretta applicazione delle misure, nonché azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali ad elevata valenza ambientale o nel rispetto di disciplinari di produzione afferenti a sistemi di certificazione di qualità connessi a specifici requisiti ambientali.

**L'applicazione di queste misure è di competenza delle Regioni e delle Province autonome** e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle aree protette/Siti Natura 2000 che operano le scelte calando le misure previste nel contesto territoriale di

competenza, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e delle criticità riscontrate, individuando e circoscrivendo gli ambiti territoriali nei quali intervenire, nonché le misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il presente provvedimento detta le disposizioni attuative inerenti le misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015.

Sono state inserite alcune misure prese dalle linee guida nazionali e si è cercato di calarle nella realtà territoriale ai fini di renderle quanto più efficaci possibile per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee imposti dalla normativa vigente. La denominazione e il numero progressivo delle misure riportate in questo documento richiama quello presente nelle linee guida nazionali.

Il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale previsto per ciascun corpo idrico individua una serie di misure per i corpi idrici che attualmente non hanno ancora raggiunto lo stato di qualità ambientale "buono".

Per i corpi idrici il cui stato di qualità risulta inferiore a "buono" ed è stata riconosciuta una compromissione correlabile all'utilizzo di fitofarmaci, l'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque dispone che *"entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano la Giunta provinciale definisce con enti pubblici o privati e con le associazioni delle categorie interessate uno o più accordi di programma per stabilire i termini e le modalità di attuazione delle misure previste al capitolo 1.2 dell'Allegato G nonché gli obiettivi di miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici. Nei medesimi accordi è definito un Piano di monitoraggio periodico per la verifica dei risultati raggiunti e sono individuate le misure da attuare qualora non siano raggiunti i risultati attesi."*

Al fine di dare attuazione a quanto sopra riportato è stato attivato un Tavolo di lavoro al quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, della Fondazione Edmund Mach nonché dell'Associazione Consorziatori Produttori Ortofrutticoli Trentini. Attraverso una condivisione di intenti si è giunti alla redazione di un accordo programmatico volto a dare applicazione a quanto contenuto nell'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano di tutela.

Tale accordo di programma è stato pubblicato in allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1488 del 31 agosto 2015.

Già nella primavera del 2015 sono state attivate le prime misure, tra cui la sperimentazione nel bacino del rio Ribosc di sostituzione del trattamento che utilizza il Chlorpirifos etil, impiegato per il controllo di *Cacopsilla picta*, con formulati a base di Thiacloprid.

Il Tavolo di lavoro ha portato inoltre alla condivisione delle indicazioni allegate al presente documento per la realizzazione dei nuovi caricabotte e per l'adeguamento di quelli esistenti.

Il Tavolo ha infine affrontato la problematica legata al lavaggio di mezzi ed attrezzature, che verrà trattata in un provvedimento successivo .

Altre misure previste dal Piano di tutela delle acque e messe in campo nei mesi successivi sono i controlli specifici ai quaderni di campagna e all'utilizzo dei caricabotte.

Il Piano di tutela delle acque prevede l'attuazione del PAN a livello provinciale, adempimento perseguito con il presente provvedimento, al fine di fornire alcune indicazioni operative la cui applicazione si ritiene necessaria al raggiungimento degli obiettivi posti dalle vigenti normative.

Il Piano di tutela prescrive che, qualora le prime misure specifiche applicate non diano i risultati attesi, venga pianificata la realizzazione di una fascia riparia vegetata a protezione dei corpi idrici.

Il presente provvedimento prevede per alcune misure l'attuazione solo a seguito degli aggiornamenti della classificazione dei corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi di qualità anche per la presenza di fitofarmaci la cui pubblicazione avverrà, a partire da dal primo semestre del 2017, con periodicità triennale.

Queste misure quindi andranno applicate solo qualora quanto già attuato non fosse sufficiente a risanare la situazione complessiva a livello provinciale e solo sui corpi idrici che non raggiungeranno gli obiettivi di qualità.

La descrizione delle misure ed i relativi tempi di attuazione vengono riportati in questo documento, tuttavia ulteriori misure integrative potranno essere previste in provvedimenti successivi, emanati a seguito degli aggiornamenti delle classificazioni.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE per la tutela dei corpi idrici superficiali**

L'ambito di applicazione si distingue in:

- **PAT:** le misure dovranno essere applicate all'intero territorio provinciale.
- **WB:** le misure dovranno essere applicate alle seguenti categorie di corpi idrici superficiali:
  - **Corpi idrici fluviali in stato di qualità inferiore a buono**, ed in particolare quelli interessati dalla presenza di fitofarmaci riportati in tabella 1 (tab. 3 allegato G del Piano di Tutela delle Acque della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta n. 233 di data 16 febbraio 2015 - vedi tabella sottostante).  
Queste misure si applicano anche alle aree agricole prospicienti i corsi d'acqua, individuati nel tematismo GIS dell'idrografia provinciale, appartenenti al sottobacino direttamente afferente ai corpi idrici in stato inferiore al buono (vedi mappa di cui all'allegato 3). Sono escluse da tali obblighi le superfici agricole poste in prossimità di tratti di corsi d'acqua pensili o non aventi scorrimento superficiale (ad esempio i tratti intubati). Alcune misure, ove specificato nella descrizione (ad esempio la misura 6 per quanto concerne le coltivazioni fuori terra), si applicano solo sull'asta del corpo idrico e non sui corsi d'acqua del bacino direttamente afferente.

<b>codice corpo idrico</b>	<b>corpo idrico</b>
A00201F000020tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE

codice corpo idrico	corpo idrico
A00201F000030tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE
A002A1F001010tn	FOSSA MAESTRA DI ALDENO
A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO
A0A4010000030tn	TORRENTE ARIONE
A0A4A20010020tn	RIO MOLINI
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA – RIO CAGAREL
A0Z7A1F001010tn	FOSSA MAESTRA S. MICHELE-LAVIS
A0Z7A3F004010IR	FOSSA DI CORNEDO
A2A4010000020tn	RIO S. COLOMBA
A300000000100tn	TORR. NOCE
A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA
A304A20010010tn	RIO ROSNA
A351010010010tn	RIO MOSCABIO
A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA
A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC
A3A4010000010tn	RIO DI TUAZEN O RIO DI DENNO
A3Z2020000010tn	RIO SETTE FONTANE
A3Z2020000020tn	RIO SETTE FONTANE
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA

Tab. 1: si riporta la tab. 3 allegato G del PTA - elenco dei corpi idrici fluviali in stato di qualità inferiore a buono interessati dalla presenza di fitofarmaci

- **Corpi idrici lacustri in stato di qualità inferiore a buono** in cui i fitosanitari sono stati riscontrati nella matrice acqua, ovvero il lago di S. Giustina ed il lago di Serrai. Le misure si applicano esclusivamente alle aree agricole prospicienti tali corpi idrici lacustri.

L'elenco dei corpi idrici superficiali che non raggiungono gli obiettivi di qualità a causa della presenza di fitofarmaci (anche in via non esclusiva) ed i relativi bacini direttamente afferenti verranno aggiornati con le periodiche classificazioni dello stato di qualità dei corpi idrici, che verranno pubblicate entro il 30 giugno 2017, entro il 30 giugno 2020 ed in seguito con cadenza triennale.

## TERMINI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

I termini di applicazione delle misure sono sintetizzati in tabella 2 in ordine temporale crescente.

Le descrizioni delle misure sono riportate sinteticamente. Maggiori dettagli in merito all'attuazione delle singole misure si trovano nel paragrafo successivo.

<b>MISURA</b>	<b>BREVE SPECIFICA</b>	<b>DA APPLICARE ENTRO IL</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>
<b>Misura 17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure</b>	Attività informative e formative	entrata in vigore del presente provvedimento	PAT
<b>Misura 6. Interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo</b>	Mantenimento dell'inerbimento permanente dell'interfilare delle colture arboree	entrata in vigore del presente provvedimento	PAT
	Mantenimento di una fascia di rispetto dalle acque superficiali per le coltivazioni fuori terra o impermeabilizzazione del suolo	entrata in vigore del presente provvedimento per la realizzazione di nuovi impianti; 31 dicembre 2018 per l'adeguamento degli impianti esistenti	WB
<b>Misura 2. Utilizzo di ugelli antideriva e macchine irroratrici con sistemi antideriva</b>	Direzionamento del getto verso il campo in prossimità di corsi d'acqua e laghi	entrata in vigore del presente provvedimento	PAT
	Utilizzo di sistemi antideriva in prossimità di corsi d'acqua e laghi	28 febbraio 2018	WB
<b>Misura 15. Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di</b>	Realizzazione ed adeguamento di caricabotte alle linee guida di cui all'allegato 1	entrata in vigore del presente provvedimento per la realizzazione di nuovi impianti	PAT

<p><b>deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo</b></p>		<p>31 dicembre 2018 per l'adeguamento degli impianti esistenti ritenuti a rischio e posti a distanza minore di 10 m dai corsi d'acqua (vedi allegato 2); 31 dicembre 2021 per l'adeguamento degli impianti esistenti ritenuti a rischio e posti a distanza maggiore di 10 m dai corsi d'acqua (vedi allegato 2)</p>	<p>WB</p>
<p><b>Misura 8. Riduzione delle quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione</b></p>	<p>Applicazione del diserbo meccanico o di tecniche e/o prodotti compatibili con l'ambiente acquatico (obbligatorio in fascia di 10 m da corsi d'acqua e laghi)</p>	<p>1 gennaio 2018</p>	<p>PAT</p>
<p><b>Misura 10. Limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali</b></p>	<p>Eliminazione di fitofarmaci, attualmente indicati nella tabella 1/a dell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali</p>	<p>31 dicembre 2018</p>	<p>WB</p>
<p><b>Misura 4. Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata</b> (per i soli corpi idrici fluviali e lacustri che non raggiungono gli obiettivi di qualità nella classificazione pubblicata entro giugno 2020)</p>	<p>Fascia inerbita non trattata in prossimità di corsi d'acqua e fascia erbacea ed arboreo-arbustiva in prossimità di corpi idrici lacustri</p>	<p>31 dicembre 2021 per i corpi idrici non buoni alla classificazione che verrà pubblicata entro il 30 giugno 2020</p>	<p>WB</p>

Tab. 2: misure per la tutela dell'ambiente acquatico e termini per la loro attuazione

## DESCRIZIONE DELLE MISURE

Si riporta di seguito una descrizione maggiormente dettagliata delle misure, elencate in ordine progressivo.

La denominazione e il numero progressivo delle misure richiamano quelle indicate nelle linee guida nazionali.

### **Misura 2. Utilizzo di ugelli antideriva e macchine irroratrici con sistemi antideriva**

Questa misura consente una forte riduzione della quantità di agrofarmaco che non raggiunge il bersaglio (la coltura da trattare) adottando ugelli in grado di aumentare la dimensione delle gocce della soluzione da irrorare, riducendo la deriva del trattamento e/o adottando macchine irroratrici capaci di orientare i getti solo sul bersaglio.

All'interno dei bacini direttamente afferenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono, in prossimità delle acque superficiali sulle quali non è presente una fascia di rispetto arboreo-arbustiva, il trattamento della coltura, almeno per i 10 m più prossimi ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi, deve essere effettuato utilizzando tali **attrezzature**.

In prossimità di tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della provincia di Trento, indipendentemente dalla presenza o meno di una fascia di rispetto arboreo-arbustiva, il trattamento di una fascia di coltura di almeno 10 metri da corsi d'acqua e laghi dovrà inoltre essere eseguito irrorando il campo **dall'esterno verso l'interno**.

Per entrambe le misure sopra riportate rimane inteso che nel caso in cui in etichetta del prodotto utilizzato siano previste distanze di rispetto dai corsi d'acqua e dai laghi maggiori rispetto a quelle sopra riportate dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in etichetta.

### **Misura 4. Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata**

Le fasce di rispetto non trattate (o buffer zones) consentono di limitare gli effetti indesiderati degli agrofarmaci per organismi acquatici, artropodi utili e piante non bersaglio, limitando la deriva ed il ruscellamento. In molti agrofarmaci questa misura è già prevista in etichetta sotto forma di frasi del tipo: “per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali (o corpi idrici) di xx metri”, dove xx varia di solito tra 5 e 30 metri. La misura del PAN nazionale definisce una fascia di rispetto minima di 5 metri.

Il concetto di fascia riparia a tutela del corso d'acqua è già previsto all'art. 115 del d.lgs. 152/06: “...la tutela ed il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici nella fascia di almeno 10 m dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune è fondamentale in quanto tale vegetazione ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo”.

L'art. 9 della l.p. 11/07 recepisce questo articolo del d. lgs. 152/06 e al comma 1 prevede che “i corsi d'acqua superficiali di competenza provinciale siano sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale per il miglioramento ambientale”. In particolare al comma 4 lo stesso articolo prevede che per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d'acqua, con



funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, sono disciplinati con regolamento gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo in una fascia estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l'alveo.

La zona immediatamente adiacente ai corsi d'acqua ed ai laghi inoltre è stata definita come area demaniale dalla l.p. 8 luglio 1976 n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), che all'art. 4 definisce come appartenenti al demanio idrico i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze e i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze.

Il Regolamento di attuazione del capo I della stessa l.p. 8 luglio 1976 n. 18 (d.p.p. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg) all'art. 25 disciplina la realizzazione di interventi di trasformazioni di coltura nella fascia di protezione dei corsi d'acqua per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

**PROPOSTA PER IL TERRITORIO PROVINCIALE:** Per i **corpi idrici fluviali e i corsi d'acqua del bacino afferente** che non raggiungeranno lo stato buono entro i termini temporali riportati di seguito, si prevede la costituzione di una **fascia di rispetto erbacea non trattata. La fascia deve avere complessivamente ampiezza di almeno 4 m dall'inizio del campo al ciglio superiore di sponda.**

L'aggiunta di una **fascia di vegetazione arbustiva o arboreo-arbustiva** autoctona di specie igrofile (es. salici, ontani, ...) nella zona immediatamente prospiciente al corso d'acqua è da considerare come un intervento migliorativo rispetto alla sola fascia erbacea, ma non obbligatorio.

Eventuale vegetazione igrofila a canneto e/o macrofite presente all'interno dei corsi d'acqua andrà mantenuta e gestita esclusivamente con taglio tardivo.

Per i **corpi idrici lacustri** si prevede la costituzione di una **fascia inerbita** non trattata di ampiezza complessiva **di almeno 10 m** dall'inizio del campo alla linea di costa del corpo idrico naturale (terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie) o alla linea corrispondente al livello di massimo invaso se il corpo idrico è altamente modificato. A suo interno dovrà essere realizzata una **piantumazione di vegetazione arbustiva o arboreo-arbustiva** autoctona di specie igrofile (es. salici, ontani, ...) continua lungo la linea di costa e costituita da almeno una fascia bifilare. Tale obbligo si applica esclusivamente nei tratti in cui vi siano terreni ad uso agricolo prospicienti le rive del lago.

Eventuale vegetazione arboreo-arbustiva autoctona già esistente in prossimità dei corsi d'acqua o dei laghi dovrà essere mantenuta e verrà considerata parte integrante della fascia.

Le fasce vegetate sopra descritte a protezione dei corsi d'acqua e dei laghi dovranno essere realizzate **entro e non oltre il 31 dicembre 2021 nei bacini afferenti ai corpi idrici fluviali e sui corpi idrici che non avranno raggiunto gli obiettivi di qualità a causa della presenza di fitofarmaci (anche in via non esclusiva) nella classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici che verrà pubblicata entro il 30 giugno 2020.**

**Qualora alla successiva classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, che verrà pubblicata entro il 30 giugno 2023, vi siano corpi idrici che ancora non**



**raggiungono gli obiettivi di qualità nonostante l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento, verrà emanato, con successivo provvedimento, l'obbligo di realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva aggiuntiva sui corpi idrici fluviali e sui corsi d'acqua del bacino a loro afferente ed eventuali altre misure che si rendano necessarie per il raggiungimento dello stato buono.**

#### **Misura 6. Interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo**

Rientrano in questa misura tutti quegli accorgimenti agronomici in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento.

Ove possibile (nel caso di frutteti e vigneti) deve essere favorito l'inerbimento permanente dell'interfilare per ridurre il ruscellamento.

Le piantagioni fuori terra che utilizzano fitosanitari nelle acque di irrigazione dovranno garantire l'assenza di infiltrazione dell'eccedenza di tali acque nel terreno.

Nel caso specifico delle coltivazioni fuori terra si è riscontrato che, in prossimità di acque superficiali, le eccedenze delle acque di irrigazione addizionate con sostanze nutrienti e fitosanitarie, riversandosi per lunghi periodi su superfici limitate di terreno, generano, per ruscellamento ed infiltrazione, un arricchimento in nutrienti e fitosanitari delle acque.

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento le nuove colture fuori terra dovranno mantenere una distanza dai corpi idrici fluviali in stato non buono di almeno 30 m, dall'impianto al ciglio superiore di sponda, e dai corpi idrici lacustri in stato non buono di almeno 50 m, dall'impianto alla linea di costa del corpo idrico naturale (terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie) o alla linea corrispondente al livello di massimo invaso se il corpo idrico è altamente modificato.

In alternativa gli impianti dovranno garantire l'impermeabilizzazione delle superfici su cui ricadono le acque in eccesso, il loro ricircolo o lo stoccaggio e lo smaltimento secondo la normativa vigente.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti indicazioni entro il 31 dicembre 2018.

#### **Misura 8. Riduzione delle quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione**

Questa misura consente di ridurre fortemente l'utilizzo di erbicidi nelle fasce più prossime ai corpi idrici attraverso l'applicazione di buone pratiche agronomiche e rappresenta un'azione integrativa alla misura 8 prevista dalle linee guida nazionali.

All'utilizzo di erbicidi chimici dovrebbe **sempre** essere preferito il **diserbo meccanico**.

Sulle superfici agricole poste a distanza inferiore ai 10 m dai corsi d'acqua del reticolo idrografico provinciale e dai laghi **il diserbo è attuabile solo con l'applicazione del diserbo meccanico o di tecniche e/o prodotti compatibili con l'ambiente acquatico**.

#### **Misura 10. Limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali**

I fitofarmaci presenti in tabella 1/a dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/06 dovranno essere eliminati entro il 31 dicembre 2018 su tutte le superfici agricole facenti parte del bacino direttamente afferente ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono.

### **Misura 15. Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo**

Si prevede un maggior controllo per garantire un corretto utilizzo delle aree attrezzate per la preparazione della miscela degli agro farmaci (caricabotte), volto ad impedire eventi di inquinamento puntiforme.

Nell'allegato 1 del presente provvedimento vengono riportate le soluzioni tecniche e gestionali per la realizzazione dei caricabotte autorizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per l'adeguamento degli esistenti.

In allegato 2 è riportato l'elenco dei caricabotte che, essendo all'interno dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato non buono ed avendo particolari caratteristiche strutturali, sono ritenuti maggiormente a rischio di determinare eventi di inquinamento in caso di comportamenti non corretti.

Questi caricabotte sono stati distinti in due categorie alle quali è stato fissato un diverso termine temporale per l'adeguamento a quanto riportato in allegato 1:

- caricabotte "a rischio" dislocati entro una fascia di 10 m dai corsi d'acqua: il termine temporale entro cui adeguarsi è fissato al 31 dicembre 2018;
- caricabotte "a rischio" dislocati a distanza maggiore di 10 m dai corsi d'acqua: il termine temporale entro cui adeguarsi è fissato al 31 dicembre 2021.

Per eventuali deroghe a tale adeguamento, sostenute da motivazioni ambientali, dovrà essere fatta richiesta al Servizio Agricoltura e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente almeno un anno prima del termine ultimo, allegando un documento che descriva gli approfondimenti e le analisi ambientali di supporto sulla base dei quali si ritiene di aver diritto alla deroga.

Al fine di limitare l'inquinamento puntuale causato dal lavaggio delle attrezzature agricole eseguito in luoghi non idonei va favorita inoltre la costruzione di **centri di lavaggio per mezzi agricoli** in aree attrezzate appositamente dedicate.

L'iter autorizzatorio e le caratteristiche tecniche che tali centri devono rispettare sono attualmente oggetto di studio da parte di un Tavolo di lavoro ministeriale e saranno oggetto di un futuro provvedimento specifico.

### **Misura 17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure**

Si prevedono serate informative su tutto il territorio provinciale per informare e formare gli agricoltori in merito alle presenti misure.

Eventuali ulteriori attività formative potranno essere programmate in seguito.